

ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO PER DIPENDENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI MODENA

In data 4 Dicembre 1956 si sono riuniti presso l'Associazione Commercianti di Modena, Via Emilia 75, i Sigg. Cav. Giuseppe XX Faenza, Vittorina Grosoli, Dr. Emer Mezzanotte, Paolo Casolari e Ormes Cacciari per il Sindacato Alberghiero, assistiti dal Dr. Dato Mucchi, nonché il signor Adolfo Cantaroni della Camera Confederale del Lavoro, il Dr. Gianfranco Baldini della Unione Sindacale Provinciale e il signor Ferdinando Paltrinieri dell'Unione Italiana Lavoratori, per discutere la parte normativa di alcuni istituti contrattuali da modificarsi o da aggiungere al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori d'Albergo del 10 Luglio 1937.

Nei limiti dei rispettivi mandati le parti hanno concordato di apportare agli Istituti attualmente in vigore le seguenti modifiche e aggiunte:

RICERENZE FESTIVE:

Per quanto concerne le festività nazionali, nel caso si sia presentazione di servizio, viene concessa la normale retribuzione giornaliera, più le retribuzioni per le ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 20% sulla paga base per lavoro festivo.

FERIE ANNUALI:

Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, verrà concesso un periodo di ferie annuali retribuite come segue:

Giorai	20	per	la	1 <sup>o</sup>	categoria	(	pers.)
"	17	"	"	2 <sup>o</sup>	"	"	"
"	14	"	"	3 <sup>o</sup>	"	"	"
"	12	"	"	4 <sup>o</sup>	"	"	"

GRATIFICA NATALIZIA: (vedi accordo 25/2/1947)

In coincidenza con la vigilia di Natale, al personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione.

Per i periodi di servizio inferiori ad un anno saranno corrisposti i regolativi ratei mensili.

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO:

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento da parte del datore di lavoro, fatta salvo l'ipotesi del licenziamento in tronco per il quale non è dovuta alcuna indennità verrà corrisposta al dipendente che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio una indennità nella seguente misura:

1°) Per anzianità di servizio o maturata a tutto il 31/12/1956 e per ogni anno di servizio prestato:

Giorni 10 della normale retribuzione per la 1° cat. (pers.)

"	9	"	"	"	"	"	2°	"	"
"	6	"	"	"	"	"	3°	"	"
"	6	"	"	"	"	"	4°	"	"

2°) Per anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1957 e per ogni anno di servizio prestato:

Giorni 12 della normale retribuzione per la 1° cat. (pers.)

"	9	"	"	"	"	"	2°	"	"
"	8	"	"	"	"	"	3°	"	"
"	8	"	"	"	"	"	4°	"	"

#### DIMISSIONI:

In caso di dimissioni del dipendente verrà corrisposta una indennità nella seguente misura:

- dopo un anno e fino a 5 anni di servizio presso la stessa Azienda, il 50% della indennità stabilita per il caso di licenziamento.
- oltre 5 e fino a 10 anni di servizio presso la stessa Azienda, il 75% della indennità prevista per il caso di licenziamento.
- oltre il 10° anno di servizio presso la stessa Azienda, la intera indennità prevista per il caso di licenziamento.

Il presente accordo che entra in vigore con la data del 1° gennaio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1957, si intenderà tacitamente rinnovato di xx anno in xx anno salvo disdetta avanzata da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti  
( Dr. Dato Mucchi )

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO  
( Cantaroni Adolfo )

P. IL SINDACATO, ecc.

( Seguono le firme )

ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO PER DIPENDENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI MODENA

In data 4 Dicembre 1956 si sono riuniti presso l'Associazione Commercianti di Modena, Via Emilia 75, i Sigg. Cav. Giuseppe XX Faenza, Vittorina Grosoli, Dr. Emer Mezzanotte, Paolo Casolari e Ormes Cacciari per il Sindacato Alberghiero, assistiti dal Dr. Dato Mucchi, nonché il signor Adolfo Cantaroni della Camera Confederale del Lavoro, il Dr. Gianfranco Baldini della Unione Sindacale Provinciale e il signor Ferdinando Paltrinieri dell'Unione Italiana Lavoratori, per discutere la parte normativa di alcuni istituti contrattuali da modificarsi o da aggiungere al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori d'Albergo del 10 Luglio 1937.

Nei limiti dei rispettivi mandati le parti hanno concordato di apportare agli Istituti attualmente in vigore le seguenti modifiche e aggiunte:

RICOERRENZE FESTIVE:

Per quanto concerne le festività nazionali, nel caso si sia presentazione di servizio, viene concessa la normale retribuzione giornaliera, più le retribuzioni per le ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 20% sulla paga base per lavoro festivo.

FERIE ANNUALI:

Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda, verrà concesso un periodo di ferie annuali retribuite come segue:

Giorni 20 per la 1<sup>a</sup> categoria ( pers. )

"	17	"	"	20	"	"
"	14	"	"	30	"	"
"	12	"	"	40	"	"

GRATIFICA NATALIZIA: (vedi accordo 25/2/1947)

In coincidenza con la vigilia di Natale, al personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione.

Per i periodi di servizio inferiori ad un anno saranno corrisposti i regolativi ratei mensili.

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO:

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento da parte del datore di lavoro, fatta salvo l'ipotesi del licenziamento in tronco per il quale non è dovuta alcuna indennità verrà corrisposta al dipendente che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio una indennità nella seguente misura:

1°) Per anzianità di servizio e maturata a tutto il 31/12/1956 e per ogni anno di servizio prestato:

Giorni 10 della normale retribuzione per la 1° cat. (pers.)

"	9	"	"	"	"	"	20	"	"
"	6	"	"	"	"	"	30	"	"
"	6	"	"	"	"	"	40	"	"

2°) Per anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1957 e per ogni anno di servizio prestato:

Giorni 12 della normale retribuzione per la 1° cat. (pers.)

"	9	"	"	"	"	"	20	"	"
"	8	"	"	"	"	"	30	"	"
"	8	"	"	"	"	"	40	"	"

#### DIMISSIONI:

In caso di dimissioni del dipendente verrà corrisposta una indennità nella seguente misura:

- dopo un anno e fino a 5 anni di servizio presso la stessa Azienda, il 50% della indennità stabilita per il caso di licenziamento.
- oltre 5 e fino a 10 anni di servizio presso la stessa Azienda, il 75% della indennità prevista per il caso di licenziamento.
- oltre il 10° anno di servizio presso la stessa Azienda, la intera indennità prevista per il caso di licenziamento.

Il presente accordo che entra in vigore con la data del 1° gennaio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1957, si intenderà tacitamente rinnovato di un anno in un anno salvo disdetta avanzata da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti  
( Dr. Dato Mucchi )

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO  
( Cantaroni Adelfo )

IL SINDACATO, ecc.

( Seguono le firme )